



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**Nota Integrativa
al bilancio di previsione**
ex art. 11 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi, la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso degli anni i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici). Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Si ricorda in particolare il decreto ministeriale 1 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Si riepilogano le principali modifiche apportate:

- nella determinazione del saldo di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali sin dal rendiconto 2021 con adeguamento del relativo prospetto in calce al prospetto degli equilibri.
- precisazione che tra gli accertamenti pluriennali a cui sono riferiti crediti, rientrano anche quelli del titolo I e III dovuti a rateizzazioni e non solo quelli relativi a entrate del titolo V; conseguente modifica del prospetto

allegato C del Fcde sin dal rendiconto 2021 e inserimento nell'appendice tecnica del principio 4/2, dell'esempio di contabilizzazione della rateizzazione dei crediti.

- modifiche delle regole di contabilizzazione del Fal per tutti i Comuni facendo esplicito riferimento all'articolo 52, comma 1-ter del Dl 73/21 (convertito nella Legge 106/21) che trova immediata applicazione.
- la regola contabile della registrazione in partita doppia dei debiti finanziari passa dall'accertamento all'effettiva riscossione con conseguente modifica della matrice di correlazione, pertanto eventuali residui attivi del titolo VI non costituiscono crediti.
- precisazione che anche l'accertamento per riduzione di depositi bancari non costituisce un credito nella contabilità dell'ente.
- precisazione che la regolarizzazione in contabilità finanziaria degli incentivi (articolo 113 del Dlgs 50/2016) non produce effetti nella contabilità economica-patrimoniale.
- chiarimento sulla natura facoltativa della matrice di correlazione; al riguardo si rinvia al documento 9 dei principi di vigilanza del Cndcec che già prevedeva che: «...può accadere che qualche conto non sia associato o la regola contabile esposta non si addica pienamente alla transazione compiuta dall'ente. In queste circostanze è accettabile una deroga motivata alla matrice stessa».
- precisazione che le imposte di scopo possono essere oggetto di risconto.
- nell'ambito delle attività commerciali gestite dagli enti, precisazione che la componente Iva inclusa nei residui attivi (per fatture da emettere) e nei residui passivi (per fatture da ricevere) non costituisce rispettivamente crediti e debiti al 31/12.
- precisazione del rapporto tra Fcde e fondo svalutazione crediti con suggerimento di una gestione analitica (scritture con conti di 8° livello) del fondo svalutazione crediti.
- precisazione che l'importo da rimborsare per il Fal, pur essendo rappresentato tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione, sia rappresentato tra i debiti dell'ente e non tra i fondi accantonamenti dello stato patrimoniale.
- modifica delle regole da applicarsi per la valutazione del patrimonio netto delle società controllate e partecipate (eliminazioni dei riferimenti al codice civile e passaggio direttamente a riserva indisponibile di eventuali rivalutazioni).
- precisazione del contenuto dei proventi e oneri straordinari tenuto conto della regola generale prevista per le transazioni non monetarie.
- integrale rivisitazione del contenuto e della classificazione delle voci di patrimonio netto con modifiche allo schema di stato patrimoniale sin dal rendiconto 2021.
- modifiche allo schema di avanzo presunto, in parte decorrenti dal bilancio 2022/2024 e in parte, quelle dovute alle nuove regole del Fal, dal bilancio 2023-2025.
- integrazione della voce «Utilizzo risultato di amministrazione» nel prospetto degli equilibri con decorrenza rendiconto 2021.
- adeguamento dello schema di bilancio consolidato (con decorrenza bilancio consolidato 2021) alle modifiche delle voci di patrimonio netto e rappresentazione (come avviene per lo schema civilistico) della quota dei terzi non più come un "di cui" ma come importo da sommarsi.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché con le linee di mandato approvate dal Consiglio Comunale con atto 54 del 12 ottobre 2020.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari; 6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti; 9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari; 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

La presente nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2022/2024, viene redatta in applicazione dell'art. 11, commi 3 e 5, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Nel prosieguo del presente documento, verranno esplicate tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa, e nel dettaglio:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni, si basano, innanzitutto, sui principi contabili generali (Allegato n. 1 del D. Lgs. 118/2011), facendo riferimento, in particolare, al principio n. 8 della congruità e n. 9 della prudenza.

Le previsioni di bilancio sono state costruite sulla scorta delle indicazioni formulate dai responsabili dei servizi, ciascuno per le parti di competenza e fatte salve le opportune verifiche da parte del servizio finanziario.

I dati di bilancio sono stati adottati sulla base dei dati storici e delle attività che si presume di intraprendere in corso d'anno. Per il dettaglio delle attività si rimanda al Documento Unico di Programmazione, dove le stesse sono analiticamente indicate e descritte.

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2022	€ 7.419.627,41	€ 12.693.373,27	€ 10.931.559,06
Esercizio 2023	€ 5.658.039,58		
Esercizio 2024	€ 7.669.000,41		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: in relazione a quanto previsto nella L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) con la quale sono state previste delle novità in riferimento all'IMU-TASI in particolare con l'abrogazione della TASI e la riforma dell'IMU prevista all'art. 1 commi 738 – 783.

Infatti, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto, viene eliminata l'imposta unica comunale (TASI) dal 2020, confermata la TARI e abolizione dell'IMU e nuova disciplina dell'imposta.

Per quanto riguarda la TARI si evidenzia che dall'anno 2020 l'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, disciplina la nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. Pertanto, tenuto conto che nel territorio in cui opera il comune di Valvasone Arzene è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito (AUSIR), istituito con Legge Regionale del 15 aprile 2016, n. 5, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA n. 443/2019 e rilevato che il P.E.F. redatto dal gestore Ambiente e Servizi Spa relativo all'anno 2022 non risulta, all'atto della redazione della presente nota, ancora validato si è provveduto a inserire le poste tenendo conto di quanto previsto per l'anno 2021.

La competenza in materia tariffaria dell'ARERA è prevista all'art. 1 c. 527 della L. 205/2017: "Approvazione delle tariffe definite in base alla legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale". ; Inoltre dal 1° gennaio 2021 ai sensi della Legge n. 160/2019, è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico – comma 816), che sostituisce i precedenti prelievi, quali, tra gli altri, TOSAP/COSAP, ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché ogni eventuale ulteriore canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il canone di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati" – comma 837) che sostituisce la COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed in base alle risorse destinate dai trasferimenti della Regione F.V.G. e dalle entrate proprie dell'Ente, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una attenta verifica delle poste inserite nel bilancio di previsione 2022- 2024.

3. la spesa di personale: è calcolata sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto:

- del turn over programmato

- dei vincoli stabiliti, per i comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, introdotti con la L.R. 6 novembre 2020 che ha innovato la L.R. 18/2015 intervenendo in ordine agli obblighi di Finanza pubblica e la conseguente deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 con la quale sono stati determinati i valori "soglia" e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di Finanza Pubblica in termini di spesa personale e di sostenibilità del debito.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli, rispetta per il biennio 2022 e 2023 i limiti imposti dalla normativa mentre dovrà adeguarsi per l'anno 2024;

4. permessi di costruire: la relativa entrata (ex oneri di urbanizzazione) può essere destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5. indebitamento: il Comune di Valvasone Arzene non ha previsto, nel triennio 2022 – 2024, il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022 – 2024 da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.000.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		644.880,57	28.448,05	29.408,88					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.897.241,60	1.513.251,28	1.558.251,28	1.558.251,28	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.135.078,83	3.797.122,79 28.448,05	3.697.006,85 29.408,88	3.616.836,00 29.408,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.015.851,18	1.722.409,19	1.629.909,19	1.624.909,19					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	717.557,03	554.155,85	520.318,45	520.318,45					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.852.244,21	1.783.930,52	720.112,61	2.735.112,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.875.771,73	1.980.358,75 0,00	346.624,08 0,00	2.361.624,08 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.482.894,02	5.573.746,84	4.428.591,53	6.438.591,53	Totale spese finali.....	9.010.850,56	5.777.481,54	4.043.630,93	5.978.460,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità)	441.145,87	441.145,87 0,00	413.408,65 0,00	489.540,33 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.210.479,25	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.479.562,63	1.201.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00
Totale titoli	8.693.373,27	6.774.746,84	5.629.591,53	7.639.591,53	Totale titoli	10.931.559,06	7.419.627,41	5.658.039,58	7.669.000,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.693.373,27	7.419.627,41	5.658.039,58	7.669.000,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.931.559,06	7.419.627,41	5.658.039,58	7.669.000,41
Fondo di cassa finale presunto	1.759.714,21								

Equilibri di parte corrente (tabella 2)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		29.459,02	28.448,05	29.408,88
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.789.816,32 0,00	3.708.478,92 0,00	3.703.478,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		418.993,32	373.488,53	373.488,53
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.797.122,79 28.448,05 103.328,32	3.697.006,85 29.408,88 103.328,32	3.616.836,00 29.408,88 103.328,32
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		441.145,87 842,40 0,00	413.408,65 0,00 0,00	489.540,33 72.972,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibri di parte capitale (tabella 3)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		615.421,55	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.783.930,52	720.112,61	2.735.112,61
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		418.993,32	373.488,53	373.488,53
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.980.358,75 0,00	346.624,08 0,00	2.361.624,08 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2022 risulta, al momento della stesura della presente nota integrativa, ancora in discussione al Parlamento Italiano. Nel caso in cui ci fossero variazioni rispetto a quanto di seguito riportato si provvederà ad apportare al bilancio di previsione 2022 – 2024, le opportune modifiche.

Di seguito le principali voci:

IMU - Imposta Municipale Propria

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; Pertanto, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l’IMU è oggi disciplinata interamente dai commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019;

In particolare, si segnala che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

- il comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- il comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- il comma 760, conferma la riduzione del 25% dell'imposta, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Sulla base di quanto sopra e di quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 è stato ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

I seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019 prevedono:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Inoltre la Legge nr. 178/2020 all’art. 1, comma 48, ha previsto la seguente riduzione: **A partire dall'anno 2021 per *una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà* e la** **tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;**

Il Comune di Valvasone Arzene ha approvato il regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con provvedimento del Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2020 .

Sulla base di tutto quanto sopra le aliquote previste per il 2022, in linea con le aliquote 2021, sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,53 per cento
Fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,10 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019)	0,05 per cento
Terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	0,76 per cento
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e immobili accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	0,81 per cento (0,76 quota Stato)
Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) e fattispecie di cui alla Legge nr. 178/2020 all’art. 1, comma 48.	0,81 per cento

Le previsioni iscritte nel bilancio, per quanto riguarda l’attività ordinaria, tenuto conto di quanto sopra sono pari ad euro 810.000,00 per il triennio 2022-2024.

LOTTA ALL’EVASIONE (IMU E TASI)

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione sia attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui

l’obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l’accertamento esecutivo, che attribuisce all’avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l’ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come contro bilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell’avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato.

E’ previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

Il comune di Valvasone Arzene con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 2 settembre 2020 ha provveduto ad approvare il regolamento generale delle entrate nel quale sono dettagliatamente descritte le attività dirette al recupero dei mancati pagamenti delle entrate di competenza comunale e sono stati definiti i termini della eventuale dilazione di pagamento.

Nel corso del triennio l’Ente prevede il seguente andamento:

TRIBUTO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
IMU (cap.135)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TASI (cap. 165)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE	54.000,00	54.000,00	54.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l’anno 2022 è prevista la conferma delle aliquote attualmente in vigore.

Di seguito le aliquote e detrazioni applicate:

Aliquota	Fascia di applicazione
0,00	Esenzione per redditi fino a euro 15.000,00
0,25	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00
0,35	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00
0,45	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.001,00 fino a euro 55.000,00
0,55	Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.001,00 fino a euro 75.000,00
0,65	Applicabile a scaglione di reddito oltre a euro 75.000,00

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall’andamento dell’economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L’accertamento in bilancio delle somme relative all’addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l’accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto

delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. Per quanto riguarda questa tipologia d'imposta è previsto, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, un aumento della previsione dell'addizionale. Infatti i crescenti costi di gestione, anch'essi riferibili almeno per quanto riguarda le utenze al particolare periodo storico che stiamo vivendo, oltre che la presa d'atto che gli stanziamenti di spesa dedicati alle manutenzioni devono necessariamente essere integrati in considerazione delle crescenti necessità di adeguamento e presidio di diversi immobili che sono stati recuperati e/o ammodernati, nonché il prospettato aumento delle materie prime, rende necessario ipotizzare, dal 2023, l'aumento dell'addizionale IRPEF. Tale misura, permetterà di mantenere pressoché invariate le altre aliquote e tariffe anche dei servizi a domanda individuale nonostante l'aumento del costo dei servizi e garantire la copertura dei costi di utenze e manutenzioni che, insieme ai costi per sanificazioni, pulizie e rispetto delle norme anti covid appesantiscono la parte corrente del bilancio.

La previsione per il triennio 2022-2024 tiene conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 –art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L.n.34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF e tenuto conto degli effetti della crisi epidemiologica in atto e del previsto aumento, la previsione di entrata ha la seguente evoluzione:

TRIBUTO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
ADD.LE IRPEF	145.000,00	190.000,00	190.000,00

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti.

La competenza all'approvazione del piano finanziario passa all'AUSIR mentre rimane in capo al comune la competenza all'approvazione delle tariffe. Inoltre, l'approvazione del piano finanziario e quindi delle tariffe richiede il preventivo nulla osta da parte di ARERA. La tariffazione per l'anno 2021 sarà effettuata sulla base dei criteri indicati dovendo comunque rispettare la regola della copertura integrale dei costi del servizio. La profonda incertezza normativa non consente, ad oggi, una chiara e corretta previsione in merito alla gestione del tributo.

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato elaborato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 43 del 30.06.2021 in quanto l'Ente territorialmente competente A.U.S.I.R. non ha ancora predisposto il PEF 2022 e pertanto lo stesso andrà approvato successivamente.

La previsione di entrata ha la seguente evoluzione:

TRIBUTO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
TARI	504.251,28	504.251,28	504.251,28

Il tributo è disciplinato dal regolamento comunale deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2021, modificativo del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 02.09.2020 per effetto delle variazioni introdotte al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio], è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).

TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti dallo stato

Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia i trasferimenti erariali dallo Stato sono limitati ai servizi minimi indispensabili, al rimborso dal MIUR degli oneri TARI per le istituzioni scolastiche e la mensa degli insegnanti nonché per le servitù militari sono stati quantificati rispettivamente in euro 28.804,95, euro 6.489,00 ed euro 9.728,00. Sono inoltre state previsti euro 43.200,00 per il ristoro da parte del Ministero dell’Interno delle spese per lo svolgimento di elezioni o referendum.

Trasferimenti correnti dalla Regione

Il trasferimento regionale ordinario è stato quantificato sulla base delle istruzioni impartite agli enti locali da parte del servizio finanza locale della Regione FVG sulla base della legge di stabilità regionale in discussione al Consiglio Regionale.

Dal 2020, rispetto al passato, è prevista l’erogazione di un unico contributo regionale denominato “Fondo unitario comunale” che ingloba in sé le precedenti suddivisioni (quota specifica, ordinaria e perequativa) oltre alla quota “ex ICI 1a casa.

Tale posta in corso d’anno dovrà essere costantemente monitorata onde recepire eventuali scostamenti a seguito dell’assegnazione definitiva da parte della Regione.

Si precisa che i trasferimenti a riduzione delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall’Ente nel corso degli anni sono stati allocati, dall’esercizio 2017, al titolo IV dell’Entrata anziché al II. Tuttavia si precisa che ai fini degli equilibri generali di bilancio sono comunque considerati nelle entrate correnti.

La previsione per il triennio 2022-2024 ha la seguente evoluzione:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Contributi agli investimenti provenienti dalla Regione (cap. 3400)	390.015,15	373.488,53	373.488,53
Contributo agli investimenti per sistemazione scuola elementare (cap. 3405)	10.704,74	0,00	0,00
Contributo agli investimenti per lavori di adeguamento scuola media (cap. 3410)	18.000,00	0,00	0,00
Contributo oneri ammortamento mutui contratti per lavori sulla scuola media (cap. 3415)	273,43	0,00	0,00
Totale	418.993,32	373.488,53	373.488,53

Le variazioni che si registrano sull’andamento dei contributi agli investimenti provenienti dalla Regione sono dovute al fatto che:

- dal 2022 cesserà l’erogazione da parte del comune di San Martino al Tagliamento del contributo in conto annualità per lavori di messa in sicurezza edificio Scuola Media – 3^ fase

- dal 2023 cesserà l'erogazione da parte del comune di San Martino al Tagliamento e della Regione F.V.G. dei contributi in conto annualità:
 - ✓ dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio Scuola Media – 4^a fase;
 - ✓ dei lavori di sistemazione della Scuola Elementare;
 - ✓ del contributo regionale per la riqualificazione del di Arzene e San Lorenzo.

TITOLO 3° – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Vendita di Servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

- Mensa Scolastica: previsione entrata € 100.000,00;
- Trasporto scolastico: previsione entrata € 20.000,00;
- Proventi dall'utilizzo degli impianti sportivi comunali: previsione entrata € 12.000,00;

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene locazioni (ANTENNE) e affitti (Centro Sociale di Via Margherita, Bar ai Portici, Bar al Municipio); all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Oltre a quanto sopra dall'anno 2021 rientra tra queste tipologia di entrata il canone unico patrimoniale istituito con la Legge 160/2019.

Per effetto quindi delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Da segnalare per questa tipologia di entrata che l'art. 40, comma 5-ter del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto l'introduzione del comma 831-bis all'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilendo che "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Il Canone è regolato dal:

- "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMI DA 816 A 836 E 846-847", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2021;
- "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI - LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMI 837-845" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2021

Con la delibera G.C. n. 160 del 01.12.2021, sono stati approvati, senza aumenti il “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI” per l’anno 2022

La previsione di entrata ha la seguente evoluzione:

TRIBUTO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Canone patrimoniale	32.600,00	32.600,00	32.600,00

Proventi derivanti dall’attività di controllo degli illeciti

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 22.000,00 per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell’andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 157 del 01.12.2021).

L’entrata sopra indicata comprende anche quelle derivanti dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e al Comune di Valvasone Arzene.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all’Ente proprietario della strada.

Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall’ente a vario titolo, come ad esempio:

- Compartecipazione spese rette di ricovero;
- Rimborsi per produzione energia (GSE);
- Rimborso da altri Enti per convenzioni in essere per utilizzo personale;
- Iva a credito;
- Iva a credito (reverse charge) commerciale;
- Giri contabili per incentivi personale per realizzazione OO.PP;
- Rimborso da parte di LTA delle quote dei mutui anticipati dall’ente per il S.I.I.
- Compensazione economica per l’utilizzo della rete del gas da parte di ACEGASAPSAMGA SPA.

TITOLO 4° – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono iscritti in questa posta del bilancio le entrate derivanti dalle alienazioni, dai trasferimenti di capitale parte di enti pubblici e di privati nonché dagli oneri di urbanizzazione.

Tali tipologia di entrata, hanno il seguente andamento nel triennio 2022 - 2024:

Contributi da Enti pubblici:

<u>CAP.</u>	<u>OGGETTO ENTRATA</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO 2024</u>
2580	CONTRIBUTO EUROPEO PER INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE RETI WIFI4EU	15.000,00	0,00	0,00
2587	CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO AUDITORIUM	245.000,00	0,00	0,00
2597	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2600	CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI (art. 14, co. 9, lett. a), L.R. 18/2015 – art. 10, co. 20, lett. a) L.R. 29/2018)	39.496,25	39.496,25	39.496,25
2715	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	0,00	0,00	1.110.000,00
2592	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EX POLIAMBULATORIO - SEDE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	490.000,00
2593	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA SALA ROMA – MUNICIPIO	0,00	0,00	415.000,00
2700	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	57.000,00	0,00	0,00
2720	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO (lavori già finanziati con avanzo di amm.ne)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2727	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIA TABINA – SERVIZIO PROGETTAZIONE	130.000,00	0,00	0,00
2997	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA – SERVIZIO PROGETTAZIONE	90.000,00	0,00	0,00
3054	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 2/83 - INTERVENTI PER I CENTRI STORICI	243.127,83	243.127,83	243.127,83
3400- 3405- 3410- 3415- 3416-	CONTRIBUTI DALLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	418.993,32	373.488,53	373.488,53
TOTALE		1.292.617,40	710.112,61	2.725.112,61

Le entrate relative al capitolo 3400 – 3405 – 3410 – 3415 – 3416 non concorrono agli equilibri di parte in conto capitale ma bensì alla parte corrente in quanto destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dall’Ente; di seguito la specifica:

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	TERMINE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Contributo in conto annualità per riqualificazione fossato castello	2026	13.903,91	13.903,91	13.903,91
Contributo in conto annualità per realizzazione 2° lotto Polifunzionale	2030	7.464,32	7.464,32	7.464,32
Contributo in conto annualità per realizzazione 4° lotto Polifunzionale	2037	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Contributo in conto annualità per riqualificazione Castello 1^ e 2^ fase	2023	121.971,80	121.971,80	0,00
Contributo in conto annualità per riqualificazione Castello 1^ e 2^ fase	2024	0,00	0,00	67.395,28
Contributo in conto annualità per riqualificazione Castello 1^ e 2^ fase	2026	0,00	0,00	54.576,52
Contributo in conto annualità per riqualificazione Largo Isonzo, Via Baldinelli, Via E. Noia, Piazza Libertà e Via Erasmo	2024	62.524,72	62.524,72	62.524,72
Contributo in conto annualità per riqualificazione Via Sant'Elena	2026	11.498,54	11.498,54	11.498,54
Contributo in conto annualità per riqualificazione Castello 4 fase	2026	15.366,61	15.366,61	15.366,61
Contributo in conto annualità per riqualificazione Parco Urbano e Via G.C. Marzona	2026	12.640,26	12.640,26	12.640,26
Contributo in conto annualità per riqualificazione Borgo Sant'Antonio, Via Trieste e Via Pozzodipinto	2026	68.005,74	68.005,74	68.005,74
Contributo in conto annualità per riqualificazione Capoluogo (Arzene)	2022	16.526,62	0,00	0,00
Contributo in conto annualità per riqualificazione centro sociale San Lorenzo	2026	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Contributo in conto annualità per riqualificazione Piazza Margherita	2028	9.112,63	9.112,63	9.112,63
Contributo in conto annualità per riqualificazione Piazza Capoluogo (Arzene) e San Lorenzo	2026	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contributo in conto annualità per lavori di messa in sicurezza edificio Scuola Media – 4^ fase	2022	18.273,43	0,00	0,00
Contributo in conto annualità per lavori di messa in sicurezza edificio Scuola Elementare	2022	10.704,74	0,00	0,00
TOTALE		418.993,32	373.488,53	373.488,53

Alienazioni e concessioni:

<u>CAP.</u>	<u>OGGETTO ENTRATA</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO 2024</u>
2527	ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.581,60	0,00	0,00
	TOTALE	7.581,60	0,00	0,00

I possibili utilizzi dei proventi da alienazione sono previsti dall'art. 1, comma 443 della L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013). Essa prevede che in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 162 del TUEL, tali proventi siano destinati esclusivamente alla copertura di spese d'investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito dell'ente. Tuttavia l'art. 56-bis, comma 11 del decreto legge n. 69 del 21.06.2013 ha previsto un'importante eccezione, integrata dall'art. 1, comma 866 della L. 205 del 27.12.2017, con l'introduzione di precisi vincoli sulle loro possibili forme di utilizzo. In particolare l'art. 56-bis del decreto 69/2013 prevede che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile sia destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui in essere,

mentre la restante parte sia destinata secondo le finalità ordinarie stabilite dal comma 443 dell’art. 1 della l. 228/2012.

Infine con il citato art. 1 comma 866 della L. 205/2017 è stato previsto che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda il nostro Ente i ricavi della vendita degli immobili sopra indicati, al netto della quota del 10% destinata a estinzione anticipata dei mutui, saranno utilizzati per:

<u>CAP.</u>	<u>OGGETTO DELLA SPESA</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO 2024</u>
9484	REALIZZAZIONE LOCULI SAN LORENZO	7.581,60	0,00	0,00
TOTALE		7.581,60	0,00	0,00

Oneri di urbanizzazione

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in:

<u>CAP.</u>	<u>OGGETTO ENTRATA</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO 2024</u>
3280	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall’art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Altre entrate in conto capitale

Non sono previste altre entrate in conto capitale per le annualità 2022 - 2024

TITOLO 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Si tratta della movimentazione contabile da effettuare a fronte dei mutui da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti che secondo il punto 3.18 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che:

“Nei casi in cui la **Cassa Depositi e Prestiti** (o altro istituto finanziatore), **rende immediatamente disponibili** le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, queste si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere **accertate e riscosse**.

- A fronte dell’indicato accertamento l’ente registra tra le spese, l’impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
- Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito.
- A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”

Per il nostro Ente, non avendo previsto la contrazione di mutui, l’andamento è il seguente:

CAP.	OGGETTO ENTRATA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
3510	PRELEVAMENTO SOMME DEPOSITO BANCARIO DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2022-2024 non prevede l’accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche:

CAP.	OGGETTO ENTRATA	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
		0,00	0,00	0,00

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 è pari ad Euro 3.214.092,66 che comunque, come evidenziato nelle precedenti tabelle è in gran parte coperto da contributi.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti. Per l’individuazione della quota disponibile si rinvia al prospetto allegato al bilancio 2022-2024.

TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

L’importo inserito in questa posta rappresenta l’importo massimo che il tesoriere comunale può concedere quale anticipazione di tesoreria e sarà quantificato con apposito atto giuntale. Si precisa tuttavia che sulla base dell’attuale fondo di cassa e sull’osservazione storica sull’andamento della liquidità l’Ente non necessita di ricorso a tale istituto.

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle

effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Nella previsione 2021 – 2023 è prevista l’entrata che riguarda la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019 con il quale, introducendo il nuovo art. 17-bis al D.Lgs. n. 241/1997, dispone che gli enti locali che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento di specifiche ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 precisa altresì che le ritenute fiscali che l’ente pubblico appaltante/committente il compimento di un’opera o di un servizio deve versare attengono:

- all’IRPEF sul reddito dei lavoratori dipendenti (art. 23 del D.P.R. n. 600/1973);
- all’IRPEF sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 24 del D.P.R. n. 600/1973);
- all’addizionale regionale all’IRPEF per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori assimilati ai dipendenti (art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997)
- all’addizionale comunale all’IRPEF per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori assimilati ai dipendenti (art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998)

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale provvisorio iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	29.459,02	28.448,05	29.408,88
FPV – parte capitale	615.421,55	0,00	0,00

Il fondo pluriennale provvisorio iscritto in spesa nel triennio è pari a:

FPV	2022	2023	2024
FPV – parte corrente	28.448,05	29.408,88	29.408,88
FPV – parte capitale	0,00	0,00	0,00

PARTE SPESA

TITOLO 1 – SPESE CORRENTE

	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
Macroaggregati di spesa	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Assestato 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024
Redditi da lavoro dipendente	871.517,49	842.911,35	852.484,55	823.847,81	839.479,85	840.378,95
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.807,25	65.432,90	73.849,51	67.073,77	67.790,93	66.642,66
Acquisto di beni e servizi	1.737.324,26	1.446.982,77	2.535.160,14	1.920.577,28	1.806.472,28	1.746.392,28
Trasferimenti correnti	643.887,58	630.432,66	855.568,33	666.673,39	666.673,39	653.673,39
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	205.038,92	174.496,40	57.105,79	52.490,87	48.451,19	45.291,51
Altre spese per redditi da capitale	-	336.580,44	0,00	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.972,28	33.953,86	53.250,36	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Altre spese correnti	52.643,34	46.418,04	183.436,98	219.459,67	221.139,21	217.457,21
TOTALE	3.632.191,12	3.577.208,42	4.610.855,66	3.797.122,79	3.697.006,85	3.616.836,00

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- *Redditi da lavoro dipendente:*
A partire dall'esercizio 2021, il legislatore regionale con la legge 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la L.R. 18/2015, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è ora stabilito dall'art. 2 comma 2 ter della L.R. 18/2015 e prevede che gli stessi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa di personale, secondo un principio di sostenibilità della spesa stessa. Tale obbligo risulta disciplinato dal novellato art. 22 della L.R. 18/2015 nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020. In ultima analisi l'obbligo di sostenibilità è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti. Per il Comune di Valvasone Arzene tale valore soglia è fissato al 23,60%.
Atteso che tra gli scopi del nuovo regime è fondamentale quello di mantenere sostenibili le spese che rendono rigido il bilancio dell'ente, viene attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale prevista dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Per il comune che si trova in una delle tre distinte classi di merito riportate nella seguente Tabella, il valore soglia della propria classe demografica è incrementato dei punti indicati nella medesima Tabella e riferiti alla classe di merito in cui si posiziona, in riferimento:
 - all'indicatore 8.2 in sede di bilancio di previsione;
 - all'indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione.

Classi di merito	Incremento “percentuale valore soglia”
a) comuni con indicatore 10.3 BDAP inferiore a 1% (Classe A)	5%
b) comuni con indicatore 10.3 BDAP da 1% a 2,49% (Classe B)	3%
c) comuni con indicatore 10.3 BDAP da 2,5% a 5% (Classe C)	1,5%

Rilevato che per il triennio 2022 – 2024 l'indicatore 8.2 di sostenibilità del debito è pari ai seguenti valori:

8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	1,96	2,38	4,35
-----	---------------------------------	--	------	------	------

Ne consegue che valore soglia della spesa di personale per la classe demografica di appartenenza è il seguente:

- Anno 2022: 23,60% + 3% =26,60%
- Anno 2023: 23,60% + 3% =26,60%
- Anno 2024: 23,60% + 1,5% =25,10%

La Giunta Comunale, approverà il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa sarà improntata al rispetto del principio generale del contenimento della spesa. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensivo degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo Regionale per il personale dipendente. Il provvedimento della Giunta Comunale, con il parere del Revisore, verrà allegato ai documenti propedeutici all'approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio 2022/2024.

Nella delibera citata saranno analizzate le previsioni di cui alla delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14 dicembre 2020 con la quale si determinano i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i Comuni della Regione in termini di sostenibilità della spesa di personale e le eventuali procedure di rientro.

- **Imposte e tasse a carico dell'Ente:** in questa voce sono classificate, come poste principali:
 - IRAP;
 - taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione
- **Acquisto di beni e servizi:** Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione preliminare delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°. Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007. Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione

di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, pulizie e forniture in genere ecc.).

Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. Risulta necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti dell'entrata per il rimborso delle medesime.

- **Trasferimenti correnti:** in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'Ente a terzi, come ad esempio i contributi alla scuola materna privata, alle associazioni sportive e ad altre associazioni per il finanziamento di progetti specifici, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, i rimborsi dei servizi gestiti in associazione. Trova allocazione tra queste poste anche la quota di restituzione alla regione per maggior gettito IMU iscritta a bilancio, in via prudenziale, con lo stesso importo comunicato per i precedenti esercizi ;
- **Interessi passivi:** si tratta degli interessi su mutui in ammortamento a tasso fisso come da piani di ammortamento della Cassa Depositi e Prestiti;
- **Rimborsi e poste correttive delle entrate:** in base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, nonché il rimborso ad altri Enti delle somme relative al personale comandato o in convenzione come il rimborso dovuto al comune di Brugnera per l'utilizzo del Segretario Comunale. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico;

Altre spese correnti:

In questa voce sono classificate particolari tipologie di spese correnti:

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è iscritto per Euro 30.234,78.- nel 2022, per Euro 30.953,49.- nel 2023 e per euro 30.271,49.- nel 2024 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad Euro 100.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L' allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall' art.3 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i dal D. Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3 e all'

esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

La costituzione obbligatoria di tale Fondo(FCDE) è destinata a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia esazione. Grazie allo stesso infatti viene impedito l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

L'ammontare di tale fondo è determinato, per ciascuna tipologia di entrata, in considerazione della dimensione dello stanziamento d'entrata, della natura della stessa nonché dell'andamento in termini di riscossione e accertamento registrato nell'ultimo quinquennio.

Il principio contabile sopra richiamato prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in conto competenza sugli accertamenti in conto competenza di ciascun esercizio. Per il 2022 il Fondo è determinato assumendo gli incassi in conto competenza più gli incassi in c/residui anno N+1 da rapportarsi agli accertamenti di competenza del quinquennio antecedente, ovvero per il 2016, il 2017, il 2018, il 2019 e il 2020.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto quella della media semplice.

Non richiedono accantonamento al fondo, in quanto considerati sicuri, i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa, le entrate riscosse per conto di altro ente da versare.

Sulla base di quanto previsto e consentito dalla normativa sopra richiamata, si è proceduto ad una verifica e disamina puntuale delle partite creditorie dell'Ente, escludendo dal calcolo del FCDE alcune tipologie di entrata, in considerazione della loro integrale riscossione registrata negli anni e soffermandosi su determinate entrate ritenute di difficile o dubbia esazione di seguito riportate:

Titolo 1 Tipologia 101 Maggiori introiti ICI/IMU/TASI per accertamenti anni precedenti;

Titolo 1 Tipologia 101 Tari/Tarsu;

Titolo 3 Tipologia 100 Contributo alunni trasporti scolastici;

Titolo 3 Tipologia 100 Utilizzo palestre comunali

Titolo 3 Tipologia 100 Fitti attivi

Titolo 3 Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;

Titolo 5 Tipologia 500 Rimborsi centro sociale

Per ciascuna entrata è stata calcolata la percentuale media di riscossione data dalla media tra incassi e accertamenti con il seguente risultato complessivo:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità	103.328,32	103.328,32	103.328,32

L'importo del FCDE verrà rivisto in sede di assestamento del bilancio e di rendicontazione di bilancio, quando gli importi saranno definitivi, e comporterà il congelamento di una quota di avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Tale tecnica consente di ridurre gli effetti distorsivi sugli equilibri di bilancio provocati dalla formazione di accertamenti/ residui attivi di dubbia esigibilità

Il FCDE iscritto nel Bilancio del triennio 2022-2024 ha la seguente evoluzione:

	FCDE 2022	FCDE 2023	FCDE 2024
Accertamenti IMU/ICI/TASI	30.864,40	30.864,40	30.864,40
TARI/TAR SU	59.041,67	59.041,67	59.041,67
Trasporto scolastico	4,00	4,00	4,00
Utilizzo palestre	844,80	844,80	844,80
Fitti attivi	1.942,60	1.942,60	1.942,60
Rimborsi centro sociale	2.911,15	2.911,15	2.911,15
Sanzioni al C.D.S.	7.363,40	7.363,40	7.363,40
Sanzioni Regolamenti	356,30	356,30	356,30
TOTALE FCDE	103.328,32	103.328,32	103.328,32

Si precisa che non è prevista la costituzione di FCDE per entrate di parte capitale.

Spese potenziali

Non è stato previsto il fondo rischi spese legali, ai sensi del punto 5.2 lett. h) – del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in quanto sono stati sufficientemente finanziati, per il 2022, i relativi capitoli.

Indennità fine mandato Sindaco

La L.R. 12/2003, articolo 2, comma 3 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1164/2021 prevedono che si debba accantonare annualmente una somma pari ad una indennità mensile di funzione spettante per ogni anno di mandato.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi delle spese di investimento che tengono conto anche di spese in conto capitale non inserite nell'elaborato contabile e non comprese nel piano triennale delle opere pubbliche. Per le opere inserite nella previsione di bilancio, sono stati definiti i relativi cronoprogrammi.

Si precisa che per quanto riguarda la modalità di finanziamento "Avanzo di Amministrazione" ci si riferisce a contributi regionali e/o di altri enti già acquisite dall'Ente negli anni precedenti e che si intende impiegare nel corso dell'esercizio.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE - ANNO 2022

DESCRIZIONE	Importo opera	Avanzo di amministrazione	Contributi e altre entrate di parte capitale	Entrate correnti	Mutui
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA "ERASMO DI VALVASON"	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00

ELENCO INTERVENTI TITOLO 2^ NON COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2022

DESCRIZIONE	Importo opera/intervento	Avanzo di Amministrazione	Contributi	Entrate correnti	Entrate per Oneri di urbanizzazione, ALIENAZIONI ecc.
INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE E CONNESSIONE RETI WIFI4EU	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (SAN LORENZO)	€ 51.077,85	€ 0,00	€ 43.496,25	€ 0,00	€ 7.581,60
RIUSO FUNZIONALE DEL CASTELLO – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI.	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MESSA IN SICUREZZA TABINA – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE-	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA TRENTO	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CONTRIB. L.R. 2/83	€ 36.127,83	€ 0,00	€ 36.127,83	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 646.205,68	€ 0,00	€ 628.624,08	€ 0,00	€ 17.581,60

Il totale degli interventi della spesa in conto capitale anno 2022 tiene conto dell'importo di € 1.089.153,07 relativo alle opere in corso di realizzazione il cui cronoprogramma prevede che una parte delle attività sarà svolta nel corso dell'anno.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE – ANNO 2023

Nella seguente tabella gli importi sono stati riportati così come indicati nella delibera di approvazione del piano opere pubbliche.

DESCRIZIONE	Importo opera	Mutui	Contributi	Entrate correnti	Entrate per Oneri di urbanizzazione, concessione aree cimiteriali, ALIENAZIONI ecc.
TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INTERVENTI TITOLO 2^ NON COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2023

DESCRIZIONE	Importo opera	Mutui	Contributi	Entrate correnti	Entrate per Oneri di urbanizzazione, concessione aree cimiteriali, ALIENAZIONI ecc
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S. LORENZO (SAN LORENZO)	€ 43.496,25	€ 0,00	€ 43.496,25	€ 0,00	€ 0,00
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO STATATALE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CONTRIB. L.R. 2/83	€ 243.127,83	€ 0,00	€ 243.127,83	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 346.624,08	€ 0,00	€ 336.624,08	€ 0,00	€ 10.000,00

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE – ANNO 2024

Nella seguente tabella gli importi sono stati riportati così come indicati nella delibera di approvazione del piano opere pubbliche.

DESCRIZIONE	Importo opera	Mutui	Contributi	Entrate correnti	Entrate per Oneri di urbanizzazione, concessione aree cimiteriali, ALIENAZIONI ecc.
MESSA IN SICUREZZA SALA ROMA – SEDE MUNICIPALE	€ 415.000,00	€ 0,00	€ 415.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MESSA IN SICUREZZA EX POLIAMPULATORIO – SEDE POLIZIA LOCALE	€ 490.000,00	€ 0,00	€ 490.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MESSA IN SICUREZZA VIA TABINA	€ 1.110.000,00	€ 0,00	€ 1.110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 2.015.000,00	€ 0,00	€ 2.015.000,00	€ 0,00	€ 0,00

INTERVENTI TITOLO 2^ NON COMPRESI NEL PIANO OPERE PUBBLICHE ANNO 2024

DESCRIZIONE	Importo opera	Mutui	Contributi	Entrate correnti	Entrate per Oneri di urbanizzazione, concessione aree cimiteriali, ALIENAZIONI ecc
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO STATATALE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - CONTRIB. L.R. 2/83	€ 243.127,83	€ 0,00	€ 243.127,83	€ 0,00	€ 0,00
REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO VALVASONE	€ 43.496,25	€ 0,00	€ 43.496,25	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 346.624,08	€ 0,00	€ 336.624,08	€ 0,00	€ 10.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui nel triennio ha il seguente sviluppo

01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
3.214.092,66	2.773.850,31	2.360.441,66

Con riferimento alla delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14 dicembre 2020 con la quale, in attuazione dell'art. 21, comma 4 della legge regionale 18/2015, si determinano i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i Comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale, si evidenzia

che il nostro Ente si colloca al di sotto del valore soglia, 14,85% (tabella 1 della citata delibera), determinato per la fascia demografica di appartenenza.

Il valore soglia per la sostenibilità del debito è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti desunto dall'indicatore di sostenibilità dei debiti finanziari del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che risulta, per il triennio 2022 - 2024 il seguente e conferma quanto sopra indicato:

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	1,96	2,38	4,35

Dal 1 gennaio 2021 i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia determinato con la tabella 1 della citata delibera regionale, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione dell'indebitamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 per la fascia demografica di appartenenza.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere, sono stati iscritti conformemente ai piani di ammortamento di CASSA DD.PP. e degli altri Istituti di Credito e ammontano a:

Euro 440.303,47 per il 2022
Euro 413.408,65 per il 2023
Euro 416.568,33 per il 2024.

Per effetto di quanto già indicato nella sezione relativa alla vendita dei beni dell'Ente sono stati accantonati per il 2022 € 842.40.- pari al 10% del prezzo di cessione per l'estinzione anticipata del debito.

Per effetto del venir meno delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 del D.L. 19.06.2015, n. 78, nell'annualità 2024, sono stati accantonati fondi per € 72.972,00 derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui destinandoli alla riduzione del debito.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- Effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità inseriti nel FCDE);
- previsioni di incasso di tributi, trasferimenti regionali di parte corrente e di parte capitale;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, rimborso anticipato di prestiti, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Salvo manovre statali o regionali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e trasferimenti, in vigore della normativa attuale non sono assolutamente prevedibili nel triennio 2022-2024 ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, anche al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) *condoni;*
 - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) *entrate per eventi calamitosi;*
 - e) *alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) *accensioni di prestiti;*
 - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) *ripani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) *eventi calamitosi,*
 - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) *investimenti diretti,*
 - f) *contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Recupero evasione tributaria	23.135,60	23.135,60	23.135,60
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	873.624,08	336.624,08	2.351.624,08
Alienazione beni	7.851,00	0,00	0,00
Totale	916.110,68	371.259,68	2.386.259,68

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali	0,00		
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
investimenti diretti	17.851,00	10.000,00	10.000,00
contributi a investimenti	873.624,08	336.624,08	2.351.624,08
altre da specificare - personale a t.determinato	519,00	48.040,00	24.020,00
Totale	891.994,08	394.664,08	2.385.644,08

Si precisa che le entrate per “Recupero evasione tributaria” sono stati iscritti al netto del relativo F.C.D.E.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Garanzie prestate dall'ente:

L'ente non ha prestato alcuna fidejussione a favore di Enti o altro soggetti pubblici o privati.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Il comune di Valvasone Arzene non ha stipulato contratti derivati finanziari o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco degli organismi partecipati

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni direttamente possedute dall'Ente alla data di stesura della presente nota integrativa:

partecipazioni azionarie

RAGIONE SOCIALE.	AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	3,361%
DURATA DELL'IMPEGNO	22 GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2030
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2020 – UTILE EURO 642.499,00
SITO INTERNET	https://www.ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-trasparente/bilancio-di-esercizio

RAGIONE SOCIALE.	ATAP S.P.A
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,356%
DURATA DELL'IMPEGNO	10 OTTOBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2040
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ALLA MOBILITA' RIFIUTI
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2020 – UTILE EURO 2.059.608,00
SITO INTERNET	https://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bilanci-partecipazioni.html

RAGIONE SOCIALE.	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,019%
DURATA DELL'IMPEGNO	2003 – 2050
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	GESTIONE SERVIZIO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2020 – UTILE EURO 534.824,00
SITO INTERNET	https://www.lta.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo

RAGIONE SOCIALE.	G.S.M. S.P.A.
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,10%
DURATA DELL'IMPEGNO	2002 – 2050
ATTIVITA' SVOLTA/SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATO	GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI PER LA MOBILITA', PRODOTTI ED EROGATI A FAVORE DELLE COMUNITA' LOCALI DEGLI ENTI SOCI E AFFIDANTI.
ULTIMO BILANCIO APPROVATO	31/12/2020 – UTILE EURO 363.025,00
SITO INTERNET	http://www.gsm-pn.it/wp/azienda/

Altre partecipazioni

	Società partecipata	Codice Fiscale	Oggetto Sociale	Partecipazione %
1	CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO TAGLIAMENTO	00408450930	Gestione zona industriale Ponterosso	9,28%
2	CONSORZIO ENERGIA VENETO	03274810237	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,09%
3	CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	00111580932	Sostegno attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli	0,39%

I bilanci consuntivi delle società sopra indicate sono consultabili su sito internet del comune di Valvasone Arzene: www.valvasonearzene.it amministrazione trasparente/enti controllati/società partecipate

Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici questo Ente, oltre che della collaborazione del proprio apparato organizzativo, si avvale dei precitati organismi partecipati per i quali gli obiettivi relativi vengono individuati, in sintesi, nell'oggetto sociale descritto.

Le società hanno approvato il bilancio 2020 senza perdite per cui non si è provveduto a costituire il fondo a copertura perdite Società Partecipate previsto dalla Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, il quale prevede che nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che nel caso in cui i soggetti di cui sopra presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione

Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2021 comunicati dalle società si procederà con l'eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste, che comunque, viste le modeste quote di parte citazione, saranno di non rilevante entità.

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 2 ottobre 2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e in tale sede è stato disposto il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette.

Con la Legge di Stabilità per il 2019 (L. 30 Dicembre 2018, n. 154) si è di fatto introdotto un ulteriore correttivo al d.lgs. 175/2016 – T.U. sulle Società a partecipazione pubblica: con il comma

723 si è intervenuti introducendo all'art. 24 del T.U. il c.5-bis, che dà facoltà alle Amministrazioni di derogare fino al 2021 all'obbligo di alienazione delle quote societarie pubbliche, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30.12.2020 si è proceduto all'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Valvasone Arzene alla data del 31.12.2019 confermando la dismissione della partecipazione (con i tempi previsti dalla proroga di legge precedentemente menzionata: 31.12.2021).

Con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 convertito con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017 – 2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione.

Per quanto concerne la società di cui è stata decisa la dismissione - Atap spa – si evidenzia che la stessa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 24, comma 5bis del D.Lgs. 175/2016.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Ai sensi della vigente normativa, si dettaglia l'elenco delle quote presunte da accantonare e vincolare al 31 dicembre 2020, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come si evince dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	3.325.160,27
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31 dicembre 2021	€ 744.414,23
Fondo accantonamento contenzioso al 31 dicembre 2021	€ 0,00
Indennità di fine mandato Sindaco	€ 2.285,17
Totale parte accantonata (B)	€ 746.699,40
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 126.121,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 1.889.317,57
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	€ 1.280,84
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 153.751,00
Altri vincoli da specificare	€ 113.859,71
Totale parte vincolata (C)	€ 2.284.330,22
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	€ 294.130,65
Se E è negativo tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

La quota vincolata di € 2.284.330,22.- deriva principalmente da vincoli derivanti da trasferimenti di Enti superiori.

Di seguito l'elencazione delle voci relative:

alle somme vincolate per legge e dai principi contabili:

€ 1.075,00	esenzioni imu: d.l. 34/2020 art. 177, co. 2 - d.l. 104/2020 art. 78, co. 5 - d.l. 137/2020 rilevate
€ 2.670,00	esenzioni cosap: d.l. 34/2020 art. 181, co. 5, co 1 quater - d.l. 104/2020 art. 109, co. 5
€ 235,00	rimborso quota capitale estinzione anticipata mutui
€ 88.060,00	fondi per espletamento funzioni fondamentali d.l. 34/2020 e d.l. 104/2020
€ 6.583,07	fondi per le finalita' di cui all'art. 2018, co. 4, d.lgs. 285-1992
€ 9.709,42	Innovazione tecnologica - art. 113, d.lgs. n. 50/2016
€ 7.632,58	Entrate da Bucalossi per le finalita' previste dall'art. 1, comma 460, l. 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'art. 1 bis, comma 1 del d.l. 148-2017
€ 10.156,03	Entrate da Bucalossi destinati a prestazioni professionali per progettazione preliminare opere pubbliche
€ 126.121,10	Totale

le voci relative ai trasferimenti:

Parte corrente

€	1.783,86	Restituzione maggiori entrate per consultazioni referendarie anno 2020
€	24.630,24	contributi, incassati nel corso degli anni, da alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia facenti parte del club dei “Borghi più Belli d’Italia” a sostegno attività di promozione turistica del territorio da effettuarsi nel corso del 2022
€	1.191,60	contributi concessi dalla Regione F.V.G. per il superamento delle barriere architettoniche anno 2015 da restituire e/o reimpiegare nelle annualità successive;
€	1.408,52	Contributo per agevolazioni tariffarie servizio acquedotto
€	170,00	Contributo regionale per piano monitoraggio volontari protezione civile
€	85.563,37	Quota non utilizzata di contributi regionali per avversità atmosferiche
€	53.923,33	Contributo l. 160/2019, commi da 51 a 58, spese progettazione messa in sicurezza sala roma e sede polizia locale
€	31.015,20	contributo l. 160/2019, commi da 51 a 58, spese progettazione messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado "e. di valvason”
€	3.754,00	Contributo regionale per interventi relativi all’installazione dei sistemi di sicurezza
€	203.440,12	Totale parte corrente

Parte capitale

€	29.215,17	Manutenzione straordinaria piazzola ecologica arzene – contributo regionale
€	940.181,32	fondi L.R. 2/83 per interventi sul centro storico di Valvasone; di questi euro 570.546,09 sono destinati agli interventi su Palazzo Misseri
€	318.302,50	Contributo L.R. 12/07, art. 16 per lavori di restauro Palazzo Misseri 2° lotto;
€	30.000,00	Contributo regione F.V.G. – L.R. 16/02 – decreto 2004/340/418 – PN/ILS/205 – sistemazione idraulica territorio
€	4.889,83	quota anno 2018 non utilizzata su contributo regionale per investimenti art. 10 L.R. 45/2017
€	359.088,63	Fonti intesa UTI-Regione
€	4.200,00	contributo ex provincia per sede filarmonica
€	1.685.877,45	Totale parte capitale

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente:

€	153.751,00	avanzo di amministrazione libero accantonato a seguito monitoraggio andamento riscossione
---	------------	---

Altri vincoli:

€	18.474,78	decurtazione di cui all'art. 23, c.2, d.lgs. 75-2017 (rispetto salario accessorio anno 2016) fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi – compensi, contributi e irap
€	56.168,57	rimborso di quote inesigibili di tributi e tasse comunali (incassi imu ex arzene altri comuni annualita' 2011 – 2012 – 2013 - 2014
€	10.734,47	donazioni per solidarieta' alimentare emergenza covid-19
€	5.057,07	Compensi personale per RUP (compresi contributi e irap)
€	23.424,82	Interventi di edilizia popolare
€	113.859,71	totale

Le tabelle sopra riportate potranno subire delle variazioni in sede di approvazione del Rendiconto anno 2021 sia per la parte riguardante gli importi che, in alcuni casi, per gli utilizzi.

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la L. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

A seguito della L. 12.8.2016 n. 164, entrata in vigore il 13.9.2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali, sia in fase di programmazione (previsione) che di rendiconto (consuntivo).

La Legge di stabilità 2016 ha abrogato le norme relative al patto di stabilità ed ha introdotto il Pareggio di bilancio, con l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, prevedendo una versione meno rigida rispetto a quanto introdotto dalla Legge Costituzionale n. 143/2012.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 1 dal comma 819 a 826 ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, sancendo il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018. L'articolo 1 commi 820 e seguenti, della legge di bilancio 2019, prevede che "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, e province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Sui nuovi equilibri dettati dalla legge di bilancio si è pronunciata anche la Corte dei Conti, Sezioni riunite, (deliberazione n. 20/2019) la quale ha rilevato che la L. 145/2018 non abroga il comma 1 dell'art.9 della legge 243/2012, e dunque permane l'obbligo di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9 della legge 243 del 2012. Per definire in maniera chiara quale strada adottare, è stata emessa la Circolare n. 5 del 2020 dalla Ragioneria generale dello Stato la quale sancisce che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni. Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo. I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.

Relativamente alle ulteriori informazioni necessarie per l’interpretazione del bilancio, si rimanda al Documento Unico di Programmazione, dove sono state dettagliate tutte le attività da porre in essere finanziate nel bilancio di previsione.

Valvasone Arzene, 10.12.2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Paola Leschiutta